

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00328/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 328 del 2023, proposto da

Andreina De Nicolò, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Giorgio e Rocco Antonio Pignataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A., rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Arianna Quaranta, Francesco Casoli e Michele Simone Enrico Lovascio, controinteressati, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- dell'atto dirigenziale n. 1277 del 20 dicembre 2022 del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia di approvazione dei verbali e delle graduatorie e di nomina dei vincitori, come risultanti in ultimo dal verbale n. 11 della seduta della Commissione del 7 dicembre 2022, del concorso pubblico l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 unità di categoria D, per il profilo "Specialista Amministrativo" ruolo "Auditing e Controllo", Bando n. 1 area "Professionista specialista Amministrativo", pubblicato sul BURP del 22 dicembre 2022;
- per quanto di ragione, dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 21 dicembre 2022, laddove si rende nota l'approvazione della suddetta graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Formez P.A.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 l'avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente espone, in particolare, che:

- ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia con il bando n. 1, di cui alla determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata con determina dirigenziale n. 1371 del 15 dicembre 2021 (BURP n. 160 – supplemento del 23 dicembre 2021) per la copertura di sei posti di categoria "D" - posizione economica "D1", area professionale "Amministrativa" - profilo professionale "Specialista amministrativo" - ambito di ruolo "Auditing e Controllo";
- tra i requisiti di ammissione al concorso, l'art. 2 del bando prescrive il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al D.M. 270/2004; laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata alle precedenti;
- l'art. 7 del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli

aggiuntivi, prevede l'attribuzione del punteggio per titoli di studio fino a un massimo di punti 8, come segue:

*- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;*

*- 0,5 punti per master di I livello*

*- 1,5 punti per master di II livello*

*- 2 punti per diploma di specializzazione*

*- 2,5 punti per dottorato di ricerca;*

- l'odierna ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha dichiarato di essere in possesso del "Diploma di Laurea" (DL) "vecchio ordinamento" in Scienze Politiche, conseguito il giorno 11 luglio 2001 presso l'Università degli Studi di Bari; mentre con riferimento alla sezione "Ulteriori titoli accademici e di studio", relativamente alla "Laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso", la stessa non ha segnalato titoli aggiuntivi;

- la deducente ha superato le prove di concorso;

- con determinazione dirigenziale n. 1277 del 20 dicembre 2022, la Regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva della procedura selettiva *de qua*, nella quale l'interessata si è collocata al posto n. 104 con il punteggio di 22,875;

- la deducente lamenta la mancata attribuzione, per il titolo di studio sopra indicato, dell'ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea "vecchio ordinamento" a ciclo unico in Scienze Politiche (titolo superiore rispetto alla laurea triennale);

Rilevato che la ricorrente impugna gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando, chiedendo altresì l'accertamento del suo diritto al riconoscimento dell'assegnazione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti) per il titolo di studio in questione, con l'attribuzione del punteggio complessivo di 24,375;

Considerato che:

- la ricorrente, collocatosi, come detto, al posto n. 104 della graduatoria finale *de qua*, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1277 del 20 dicembre 2022 (con punti 22,875), otterrebbe, in caso di esito favorevole del gravame, ulteriori punti 1,5, riportando il punteggio finale di 24,375; in questo modo conseguirebbe lo stesso punteggio (appunto, 24,375) di altri tre candidati collocatisi con pari punti ai posti 48, 49 e 50 della graduatoria;
- la ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo a tre concorrenti collocatisi in posizione peggiore (n. 53, n. 66 e n. 70), che sarebbero sopravanzati in caso di esito positivo del gravame;
- il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro;
- occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro - da individuare nominativamente a cura di parte ricorrente - i quali precedono il ricorrente nella graduatoria e che potrebbero essere equiparati o da lui superati qualora venissero accolti i profili di censura dedotti;
- risulta opportuno, come da richiesta, disporre la notifica per pubblici proclami, sussistendone i presupposti;

Ritenuto opportuno disciplinare la notifica per pubblici proclami con le seguenti modalità:

A) la ricorrente dovrà trasmettere alla regione Puglia la richiesta di pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito

(2023) nella sezione “Ricerche” “Ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “TAR Puglia - Bari” della sezione TAR (Tribunali amministrativi regionali);

6.- l’indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami e che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza;

7.- il testo integrale del ricorso;

B) in ordine alle prescritte modalità, la Regione Puglia ha - a sua volta - l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - in apposita sezione denominata “Atti di notifica” - il predetto avviso, previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, e non dovrà rimuovere l’avviso e i documenti - come sopra trasmessi da parte ricorrente - sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- la Regione Puglia ha l’obbligo di rilasciare a parte ricorrente, su richiesta di quest’ultima, un attestato relativo all’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza, dell’elenco nominativo dei controinteressati e dell’avviso, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”, con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- la Regione Puglia dovrà curare che sulla home page del proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati integrati e l’avviso;

C) parte ricorrente dovrà:

- trasmettere alla Regione Puglia la suddetta richiesta di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l’improcedibilità del ricorso;

- in seguito, dovrà depositare in via telematica agli atti di causa prova della trasmissione della predetta richiesta di pubblicazione (presentata entro il suddetto

termine perentorio di 30 - trenta - giorni); il predetto deposito dovrà essere effettuato tempestivamente e comunque, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti;

- infine, depositare in via telematica prova della prescritta avvenuta pubblicazione tempestivamente e comunque, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 22 ottobre 2025 e, nelle more, dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Donatella Testini**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Spagnoletti**

**IL SEGRETARIO**